

CONSORZIO BANCARIO SIR S.p.A.
in liquidazione

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

PAGINA BIANCA

Stato patrimoniale attivo	31 dicembre 2003	31 dicembre 2002
B) Immobilizzazioni		
- Finanziarie		
partecipazioni in imprese controllate	516.457	516.457
Totale immobilizzazioni	516.457	516.457
C) Attivo circolante		
- Crediti		
verso altri:		
. Battistella/Eurovalori per manleva	499.979.000	499.979.000
. Fondo svalutazione	(499.979.000)	(250.000.000)
	0	249.979.000
. Verso erario	301.704	296.385
- Disponibilità liquide		
depositi bancari e valori in cassa	305.871	507.009
Totale attivo circolante	607.575	250.782.394
D) Ratei e risconti		
- Vari	346	346
Totale attivo	1.124.378	251.299.197

Conti d'ordine		
- Rischi su debiti	111.347.000	111.347.000
- Terzi c/ debitori	111.347.000	111.347.000
	222.694.000	222.694.000

Stato patrimoniale passivo	31 dicembre 2003	31 dicembre 2002
A) Patrimonio netto		
- Capitale	1.515.151	1.515.151
- Riserva legale	34.219	34.219
- Perdita esercizi precedenti	(250.702.253)	(409.573)
- Utile (perdita) dell'esercizio	(250.250.190)	(250.292.679)
Totale patrimonio netto	(499.403.073)	(249.152.882)
B) Fondi per rischi ed oneri		
- Fondo copertura perdite	516.457	516.457
D) Debiti		
- Verso fornitori	14.874	20.506
- Tributarî	28.458	8.463
- Verso istituti di previdenza	4.456	4.641
- Altri debiti		
. Verso IMI	499.850.000	499.850.000
. Altri	113.206	52.012
Totale debiti	500.010.994	499.935.622
Totale passivo	1.124.378	251.299.197

Conti d'ordine		
- Terzi c/ creditori	111.347.000	111.347.000
- Terzi c/ manleva su rischi	111.347.000	111.347.000
	222.694.000	222.694.000

Conto economico	31 dicembre 2003	31 dicembre 2002
A) Valore della produzione	----	----
B) Costi della produzione		
- Per servizi	276.483	436.814
- Svalutazione crediti	249.979.000	250.000.000
- Oneri diversi di gestione	2.212	3.500
Totale costi della produzione	250.257.695	250.440.314
Differenza tra valore e costi della produzione	(250.257.695)	(250.440.314)
C) Proventi ed oneri finanziari		
- Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante	6.189	18.784
- Proventi vari	4.011	5.237
- Oneri vari	361	628
Totale proventi ed oneri finanziari	9.839	23.393
E) Proventi ed oneri straordinari		
- Sopravvenienze attive	----	499.979.000
- Sopravvenienze passive	2.334	499.854.758
Totale delle partite straordinarie	2.334	124.242
Risultato prima delle imposte	(250.250.190)	(250.292.679)
Imposte sul reddito d'esercizio	----	----
Utile (perdita) dell'esercizio	(250.250.190)	(250.292.679)

GRUPPO SIR FINANZIARIA

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2003

PAGINA BIANCA

Stato patrimoniale attivo (€.migliaia)	31 dicembre 2003	31 dicembre 2002
B) Immobilizzazioni		
- Materiali		
terreni e fabbricati	3.606	2.576
impianti e macchinari	---	---
altri beni	6	10
Totale	3.612	2.586
- Finanziarie		
depositi per espropri presso CDP	---	1.858
Totale immobilizzazioni	3.612	4.444
C) Attivo circolante		
- Rimanenze	---	9
- Crediti		
verso clienti	5.033	5.647
verso altri	43.090	28.122
Totale	48.123	33.769
- Attività finanziarie che non costituiscono imm.		
altre partecipazioni	---	95
altri titoli	5.389	5.745
altri titoli per operazioni pronti c/ termine	30.410	115.129
Totale	35.799	120.969
- Disponibilità liquide		
depositi bancari e valori in cassa	1.217	3.040
Totale attivo circolante	85.139	157.787
D) Ratei e risconti		
- Ratei	245	990
- Risconti	5	2
Totale ratei e risconti	250	992
Totale attivo	89.001	163.223

Stato patrimoniale passivo (€.migliaia)	31 dicembre 2003	31 dicembre 2002
A) Patrimonio netto		
- Capitale	517	517
- Riserve di rivalutazione	1.576	---
- Riserva legale	103	103
- Riserva straordinaria	5.213	4.578
- Riserva di consolidamento	9.268	7.805
- Utile dell'esercizio	10.747	2.098
Totale patrimonio netto	27.424	15.101
B) Fondi per rischi ed oneri		
- Per imposte	994	1.040
- Altri	25.761	20.561
Totale fondi per rischi ed oneri	26.755	21.601
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subord.	9	5
D) Debiti		
- Verso altri finanziatori	195	195
- Verso fornitori	880	172
- Verso controllante	31.768	116.968
- Tributari	1.423	6.920
- Istituti di previdenza	6	5
- Altri	539	395
- Depositi per espropri presso CDP	---	1.858
Totale debiti	34.811	126.513
E) Ratei e Risconti		
- Ratei	2	3
Totale passivo	89.001	163.223

Conto economico (€.migliaia)	31 dicembre 2003	31 dicembre 2002
A) Valore della produzione		
- Ricavi per prestazioni	—	—
- Altri proventi	113	37
Totale valore della produzione	113	37
B) Costi della produzione		
- Materiali	9	21
- Servizi	1.969	1.069
- Godimento beni di terzi	141	143
- Personale		
salari e stipendi	67	67
oneri sociali	21	22
trattamento di fine rapporto	5	5
Totale	93	94
- Ammortamenti e svalutazioni		
ammortamento immobilizzazioni materiali	6	7
- Accantonamenti per rischi	5.200	4.500
- Oneri diversi di gestione	203	223
Totale costi della produzione	7.621	6.057
Differenza tra valore e costi della produzione	(7.508)	(6.020)
C) Proventi ed oneri finanziari		
- Altri proventi finanziari		
da titoli iscritti nell'attivo circolante	2.601	3.780
da altri	912	9.494
Totale proventi finanziari	3.513	13.274
- Interessi ed oneri finanziari		
da debiti verso controllante	1.092	1.292
oneri finanziari diversi	5	3
Totale oneri finanziari	1.097	1.295
Totale proventi ed oneri finanziari	2.416	11.979
E) Proventi ed oneri straordinari		
- Proventi		
plusvalenze da alienazioni	1.016	1
proventi straordinari	15.653	—
sopravvenienze attive	236	1.892
Totale proventi	16.905	1.893

segue conto economico (€.migliaia)	31 dicembre 2003	31 dicembre 2002
segue E) Proventi ed oneri straordinari		
- Oneri		
minusvalenze da alienazioni	15	—
sopravvenienze passive	1.051	3.127
Totale oneri	1.066	3.127
Totale delle partite straordinarie	15.839	(1.234)
Risultato prima delle imposte	10.747	4.703
Imposte sul reddito d'esercizio	—	2.605
Utile dell'esercizio	10.747	2.098

RISTRUTTURAZIONE ELETTRONICA S.p.A.
in liquidazione

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

PAGINA BIANCA

Stato patrimoniale attivo	31 dicembre 2003	31 dicembre 2002
B) Immobilizzazioni		
- Materiali altri beni	20.813	24.841
- Finanziarie partecipazioni in imprese collegate partecipazioni in altre imprese	1.848.812 83.666	1.848.812 83.666
Totale	1.932.478	1.932.478
Fondo svalutazione partecipazioni	(1.932.478)	(1.932.478)
- Crediti verso altri fondo svalutazione crediti	10.725.709 (8.411.922)	40.052.615 (37.260.590)
	2.313.787	2.792.025
Totale immobilizzazioni	2.334.600	2.816.866
C) Attivo circolante		
- Crediti verso altri	191.113.707	186.388.611
- Attività finanziarie che non costituiscono imm. altri titoli	892.000	1.065.013
- Disponibilità liquide depositi bancari e valori in cassa	148.810	173.584
Totale attivo circolante	192.154.517	187.627.208
D) Ratei e risconti		
- Vari	360.619	528.193
Totale attivo	194.849.736	190.972.267

Stato patrimoniale passivo	31 dicembre 2003	31 dicembre 2002
A) Patrimonio netto		
- Capitale	237.567.000	237.567.000
- Riserva legale	3.173	3.173
- Perdite esercizi precedenti	(61.131.389)	(123.366.908)
- Utile (perdita) dell'esercizio	1.823.717	62.235.519
Totale Patrimonio netto	178.262.501	176.438.784
B) Fondi per rischi ed oneri		
- Altri	15.710.879	13.427.879
C) Trattamento fine rapporto lavoro subord.	246.665	225.565
D) Debiti		
- Verso fornitori	183.132	253.567
- Tributari	251.218	434.054
- Verso istituti di previdenza	17.204	16.629
- Altri debiti	178.137	175.265
Totale debiti	629.691	879.515
E) Ratei e risconti		
- Vari	----	524
Totale passivo	194.849.736	190.972.267
Conti d'ordine		
- Terzi per loro fidejussioni	19.211.676	19.477.334
- Società in procedure concorsuali c/ crediti	111.353.207	81.411.123
- Crediti per riscatto azioni	23.090.254	23.090.254
Totale conti d'ordine	153.655.137	123.978.711

Conto economico	31 dicembre 2003	31 dicembre 2002
A) Valore della produzione		
- Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	----	----
B) Costi della produzione		
- Per servizi	404.987	465.476
- Per il personale salari e stipendi	258.608	246.743
oneri sociali	82.335	80.842
trattamento di fine rapporto	23.936	24.386
Totale	364.879	351.971
- Ammortamento immobilizzazioni materiali	10.078	9.279
- Accantonamento per rischi	2.283.000	----
- Oneri diversi di gestione	82.452	389.015
Totale costi della produzione	3.145.396	1.215.741
Differenza tra valore e costo della produzione	(3.145.396)	(1.215.741)
C) Proventi e oneri finanziari		
- Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni : . verso altri	1.302.065	1.359.775
da titoli iscritti nell'attivo circolante	5.490.669	7.959.368
proventi diversi dai precedenti	276.038	599.992
Totale proventi e oneri finanziari	7.068.772	9.919.135
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
- Svalutazioni: di partecipazioni	----	----
di immobilizzazioni finanziarie	1.109.890	3.133.879
di titoli iscritti nell'attivo circolante	1.516.431	2.949.362
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	2.626.321	6.083.241
E) Proventi e oneri straordinari		
- Proventi plusvalenze da alienazioni	----	400
varie	826.854	60.047.928
Totale proventi	826.854	60.048.328
- Oneri minusvalenze da alienazioni	36	----
varie	71.945	145.762
Totale oneri	71.981	145.762
Totale delle partite straordinarie	754.873	59.902.566
Risultato prima delle imposte	2.051.928	62.522.719
Imposte sul reddito dell'esercizio	228.211	287.200
Utile (Perdita) dell'esercizio	1.823.717	62.235.519

XXXVI

L. 28 novembre 1980, n. 784 (1).

Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

1. E' autorizzata la spesa di lire 168 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI ed all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 (2).

A tal fine per l'anno 1980 il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 84 miliardi, ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

La GEPI destinerà la somma complessiva di lire 168 miliardi esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (3), riservando, sulla somma suddetta, l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.

Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravità delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (3), nonché in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette (3/a).

La deliberazione del CIPI specifica il numero dei lavoratori licenziati dalle aziende individuate

a norma del comma precedente, dei quali è autorizzata l'assunzione.

Ove se ne ravvisi la necessità, si applica ai lavoratori predetti l'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (4), e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI (4/a).

La limitazione alle sole attività industriali private di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442, non si applica agli interventi previsti dall'articolo 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 (5) (4/a).

2. Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla società SIR finanziaria S.p.a., l'ENI è autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta società.

Il mandato è conferito mediante girata, per procura, delle azioni della società SIR finanziaria S.p.a. per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge e, al più tardi fino al 31 ottobre 1981.

3. Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo 2, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980 è autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni « Consorzio bancario S.p.a. - CBS », previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria S.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle società controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa società consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del capitale sociale della SIR finanziaria S.p.a., è a carico, fermi gli effetti già verificatisi in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, e l'obbligo degli istituti di cui al successivo articolo 7, di integrare ai sensi del comma precedente la copertura già effettuata alla data del 30 aprile 1980, proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito, e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato è autorizzato ad erogare alle società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse società i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.

I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 novembre 1980, n. 327.

(2) Riportata al n. XV.

(3) Riportato alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

(3/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 17 settembre 1988, n. 408, riportato alla voce LAVORO e l'art. 2, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, riportato alla stessa voce.

(4) Riportata alla voce LAVORO.

(4/a) Vedi, anche, il D.L. 29 luglio 1982, n. 482, riportato al n. XLIV, l'art. 2, D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, riportato alla voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA) e l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER).

(5) Riportata al n. XXIX.

pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

4. Entro il 31 luglio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato, forma un programma che prevede:

- a) le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti;
- b) il rilievo, da parte dell'ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende od impianti che, unitamente alle attività chimiche già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica;
- c) la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende o impianti;
- d) la liquidazione delle imprese o aziende non cedute né risanabili.

Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento dell'occupazione esistente nonché l'aggiornamento del programma complessivo.

Entro il 31 dicembre 1980 il comitato provvede, di intesa con l'ENI, a precisare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario di gestione del periodo fino al 31 ottobre 1981.

Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma sono presentati al Ministro delle partecipazioni statali che li sottopone all'approvazione del CIPI entro trenta giorni dalla rispettiva presentazione.

Il programma viene trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (5/a).

La stima del valore degli impianti di cui alla lettera b) è realizzata da tre esperti nominati rispettivamente dal Consorzio bancario S.p.a.-C.B.S., dall'ENI e dal Presidente del Consiglio di Stato.

Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera b) e l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 ottobre 1981.

A seguito dell'approvazione del conto di previsione il Ministro del tesoro autorizza, su richiesta del comitato e con proprio decreto, il pagamento delle somme di cui all'articolo 6, secondo comma, della presente legge.

5. Il comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facoltà spettantegli quale azionista del Consorzio bancario S.p.a.-C.B.S., persegue in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata del mandato, d'intesa con l'ENI, il risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tal fine promuove in particolare:

- 1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle predette imprese ed il rinnovo dei relativi organi sociali;
- 2) la puntualità ed economicità dell'esecuzione del programma di risanamento formulato ai sensi del precedente articolo 4;
- 3) la riorganizzazione strutturale e finanziaria del gruppo;

4) gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del recupero e dello sviluppo della produttività;

5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili;

6) ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli.

Il comitato cura, inoltre, la redazione di un progetto di pagamento dei crediti in linea capitale di ammontare fino a 100 milioni e di un progetto di pagamento, anche dilazionato e parziale, dei crediti in linea capitale, diversi da quelli di cui all'articolo 7, di ammontare superiore, seguendo, in entrambi i casi, l'ordine di graduazione assegnato dalle leggi vigenti. Sono sospese fino al 31 dicembre 1981, sempre che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le scadenze indicate nel progetto, le azioni esecutive anche concorsuali sul patrimonio del gruppo SIR. Sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 è riservata la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti fino a 100 milioni, e la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti di ammontare superiore.

Per l'adempimento dei compiti di cui alla presente legge il comitato può utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI e dall'IRI, nonché personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 (6), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante.

I membri del comitato ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge.

6. A favore del comitato è versata, per le finalità di cui agli articoli precedenti, la somma di lire 269 miliardi.

Con decreto di cui all'articolo 4, ultimo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme necessarie nel limite massimo di ulteriori lire 150 miliardi.

Delle somme ad esso erogate il comitato rende conto, al termine della gestione, al Ministro del tesoro che lo approva con proprio decreto.

Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato e vengono prelevate su richiesta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980, per quote non inferiori a lire 10 miliardi.

(5/a) Riportata al n. XXIX.

(6) Riportato alla voce MINIERE, CARB E TORBERE.

7. E' istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con le finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistite da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti conferiti al capitale del consorzio e di quelli annullati per coperture di perdite ai sensi del precedente articolo 3.

In corrispettivo delle suddette ragioni di credito, la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli infruttiferi non negoziabili di durata decennale per un valore nominale di pari ammontare.

La gestione di tali titoli dovrà essere evidenziata in apposite poste di bilancio degli istituti di credito.

L'ammortamento dei suddetti titoli avrà inizio dal 1° gennaio 1981.

Le annotazioni conseguenti alle cessioni di cui al primo comma sono eseguite gratuitamente dai competenti tribunali e uffici dei registri immobiliari.

Quando si sia proceduto ai rilievi, alle cessioni o liquidazioni di cui al precedente articolo 4, le somme ricavate spettanti agli istituti di cui al primo comma del presente articolo, devono essere versate alla sezione autonoma.

Le eventuali ulteriori occorrenze finanziarie per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il relativo importo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del successivo esercizio.

All'atto della liquidazione della sezione, l'eventuale margine attivo è versato al Tesoro dello Stato.

I titoli, nonché gli atti, le istanze e i documenti relativi e conseguenti alla cessione dei crediti ed all'emissione e amministrazione dei titoli stessi sono esenti da imposte, tasse e diritti di ogni specie.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano alla sezione autonoma di cui al primo comma le norme in vigore per la sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

8. Le società del gruppo SIR per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (7), e dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 (8) (8/a).

Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società indicate nel comma prece-

dente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero (8/a).

Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (9), convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per il periodo di amministrazione straordinaria, dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.

9. In relazione alla disposizione del precedente articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 419 miliardi — che sarà stanziata in ragione di lire 269 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente, negli anni 1980 e 1981 — nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il commissario conferisce e l'ENI assume, anche al fine di salvaguardare l'unità funzionale e la continuità della produzione, la gestione degli impianti del gruppo Liquegas-Liquichimica in amministrazione straordinaria, che, unitamente alle attività già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'attività dei settori chimico e petrolifero.

Entro tre mesi dalla data predetta gli impianti di cui al comma precedente, gli immobili ad essi pertinenti, nonché i beni mobili di qualsiasi genere necessari all'esercizio delle singole attività produttive, ivi compresi i brevetti e le licenze, sono ceduti in blocco all'ENI a trattativa diretta. La stima del valore dei singoli complessi di beni per ciascuna società che ne sia titolare è effettuata da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dall'ENI e dal presidente del Consiglio di Stato.

Entro un mese dalla data della cessione cessa il mandato di cui al primo comma.

11. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (10), interessati all'attuazione del programma medesimo, nonché dei tempi di realizzazione delle opere.

Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al

(7) Riportato alla voce DOGANE.

(8) Riportata alla voce FABBRICAZIONE (IMPOSTE DI).

(8/a) Per la proroga delle disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'art. 8, vedi l'art. 4, D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, riportato alla voce IDROCARBURI.

(9) Riportato alla voce FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA.

(10) Riportato alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.